

# **REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELLA PROVINCIA DI ASTI**

**Versione aggiornata con le modifiche approvate con Delibera del Commissario n. 6 del 11/03/08**

## **Titolo I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **(I principi)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale della Provincia in attuazione del disposto dell'Art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dello Statuto Provinciale. In aggiunta al presente Regolamento, che ha portata generale, possono essere emanati Regolamenti settoriali, per snellire ulteriormente le procedure e meglio specificare la ripartizione delle competenze, anche in rapporto alla natura ed al valore di ciascuna iniziativa. In tali casi le disposizioni dei Regolamenti speciali prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.

2. L'attività negoziale dell'Ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;
- e) informazione e trasparenza;
- f) libertà della forma salvo rispetto di specifiche norme di carattere imperativo.

### **Art. 2**

#### **(le Finalità)**

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio della trasparenza della gestione la Provincia adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

### **Art.3**

#### **(La legittimazione)**

1. In conformità ai principi generali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

### **Art.4**

#### **(Le riserve)**

1. Non sono disciplinate dal presente Regolamento le convenzioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.lgs. n. 267/2000.

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'Ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

## **Titolo II FUNZIONI E COMPETENZE**

### **CAPO I**

#### **Gli organi elettivi**

#### **Sez. I**

## **Il Consiglio Provinciale**

### **Art. 5**

#### **(Il programma di opere pubbliche)**

1. Compete al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. n. 267/00 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano territoriale di coordinamento e di indirizzo e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Il programma delle opere pubbliche deve essere predisposto con i criteri e le modalità previste dalla legge e delle relative norme di attuazione

### **Sez. II**

## **La Giunta Provinciale**

### **Art. 6**

#### **(Competenze della Giunta Provinciale in materia contrattuale)**

1. E' competenza della Giunta costituire le Commissioni di appalti concorso;

### **Art. 7**

#### **(Relazione al Consiglio)**

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, anche in merito all'attività contrattuale, se necessario.

### **Art. 8**

#### **(L'attività di rogito)**

1. Il segretario Generale o, nei casi di vacanza, assenza od impedimento, il Vice Segretario, roga i contratti e gli atti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale, secondo il disposto dell'art. 17, comma 68, lett. b) della Legge n. 127/1997.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 9**

#### **(L'Ufficio Contratti)**

1. La collocazione organica e l'organizzazione dell'Ufficio Contratti sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **CAPO III**

## **Le Commissioni di gara**

### **“Art. 10**

#### **(Le commissioni di gara per le procedure aperte e ristrette)**

1. La Commissione di gara per le procedure aperte e ristrette con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è nominata dal Segretario Generale ed è così composta:
  - a) Dirigente del Servizio competente per materia o suo legittimo sostituto - Presidente;
  - b) Due dipendenti, su proposta del Presidente della Commissione - Componenti.
2. Quando trattasi di gare con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione dovrà essere effettuata, anche in difformità dal comma 1, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la nomina dei componenti esperti viene fatta su proposta del Dirigente Presidente della Commissione.  
Nel caso siano dovuti compensi a tali componenti, se esterni, l'onere relativo dovrà essere previsto nel costo dell'intervento.
3. Nelle commissioni di cui ai commi 1 e 2 funge da segretario verbalizzante, nominato dal Segretario Generale, prioritariamente un dipendente dell'ufficio contratti o un dipendente del servizio competente.
4. Per la legalità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i Membri.

5. Il verbale è firmato da tutti i Componenti della Commissione.
6. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara, salvo casi d'urgenza, sono comunicati ai Componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara.
7. Nel caso in cui nello stesso giorno, per lo stesso servizio, siano indette più gare, può essere costituita una sola Commissione.”

#### **Art. 11**

##### **(Le Commissioni per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche)**

1. La Commissione per la scelta del contraente per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche è disciplinata dalla legge.
2. In mancanza di specifica disciplina di legge. si applica il successivo Art.12.

#### **Art.12**

##### **(Le Commissioni per gli appalti-concorso e per le concessioni di servizi e forniture)**

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture. La Commissione di compone di:
  - A) Membri di diritto:
    - a) Dirigente del Servizio competente per materia - Presidente;
    - b) altro Dirigente dell'ente scelto a rotazione - Componente;
    - c) un funzionario dell'Unità organizzativa facente capo al Servizio competente per materia - Componente.
  - B) Membri esperti:
    - a) 2 o 4 Membri, in relazione all'importanza e particolarità della gara, scelti tra Funzionari della Provincia, docenti universitari, esperti della pubblica amministrazione o liberi professionisti, particolarmente competenti nella materia oggetto dell'appalto-concorso.
    - C) Funge da segretario verbalizzante, prioritariamente, un dipendente dell'ufficio contratti o un dipendente del serviziocompetente.
2. La nomina della Commissione è di competenza della Giunta Provinciale.
3. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i Membri.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese.
5. La Commissione fissa le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
6. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. La Commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di essere relative.
8. Ai Membri esperti esterni della Commissione compete, oltre al rimborso spese, un'indennità di presenza, la cui misura viene stabilita di volta in volta dalla Giunta Provinciale in relazione all'oggetto appalto-concorso ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. 3.07.1984, n.1289/UL.
9. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Titolo III**

### **PROGETTAZIONI, STUDI E CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **CAPO I**

#### **Attività negoziale e strumenti tecnici**

#### **Art. 13**

#### **(I progetti)**

1. Gli strumenti necessari per l'attività negoziale dell'Amministrazione sono determinati dalla legge e dai relativi strumenti attuativi.

#### **Art.14**

##### **(Attività oggetto di rapporti convenzionali)**

1. Oltre agli strumenti a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di Convenzione o Disciplinare d'incarico:

- a) il piano territoriale di coordinamento e di sviluppo e le relative varianti;
- b) le collaborazioni coordinate e continuative;
- c) gli incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali;
- d) ogni altro incarico o prestazione specialistica necessaria per l'attività dell'Ente.

2. L'attività negoziale relativa alle attività di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione del disciplinare d'incarico e si svolge normalmente previa procedura di evidenza pubblica, sulla base della "determinazione libera a contrattare" di cui all' art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art.15**

##### **(Prestazioni non soggette a Convenzione o Disciplinare)**

1. Non sono assoggettati a Convenzione o Disciplinare gli incarichi conferiti a Legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui la Provincia sia tenuta, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e questioni di particolare interesse pubblico.

2. Non sono, altresì, soggetti a disciplinare o convenzioni gli incarichi affidati:

- a) a professionisti esterni per collaudi tecno-amministrativi, statici ed ogni altro tipo di collaudo richiesto da norme di legge;
- b) a notai per la redazione di atti di compravendita, permuta e simili.
- c) a professionisti esterni per la redazione degli stati di consistenza nell'ambito delle procedure di acquisizione di aree o diritti.

3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

### **CAPO II**

#### **Compiti dell'Amministrazione**

#### **Art.16**

##### **(Attività di indirizzo e controllo)**

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che la Provincia pone in essere per l'affidamento d'incarichi esterni, la condizione vincolante di:

- a) richiedere ai Consulenti e Progettisti dell'Amministrazione di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) verificare la conformità della prestazione ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente, nonché al disciplinare;
- c) nel campo delle opere e lavori pubblici, acquisire l'approvazione del progetto preliminare, oltre ad eventuali indirizzi ed osservazioni da parte della Giunta Provinciale, delle quali il Progettista terrà conto nella progettazione definitiva ed esecutiva.

2. Per gli incarichi soggetti a Convenzione o Disciplinare, fatta eccezione per quelli di importo inferiore a Lire 6.000.000 e di durata non superiore a mesi 3 e non rinnovabili, con il divieto tassativo di suddividere artificiosamente l'importo ai sensi di legge, l'avvio dell'attività negoziale è subordinata all'attestazione del Dirigente competente relativa all'effettiva esistenza di ragioni di economicità, efficienza o urgenza che non rendono possibile provvedere con le sole risorse interne.

3. Ad ogni contraente, salvo le attività non divisibili, non potranno essere, comunque, affidati, nelle forme di cui ai commi precedenti, più di 3 incarichi nell'arco di un anno a partire dal primo incarico, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 15 commi 1 e 2 non assoggettati a convenzione o disciplinare per i quali occorra specifica e approfondita conoscenza della materia ed esperienza consolidata.

### **CAPO III**

#### **Incarichi professionali**

##### **Art. 17**

##### **(Incarichi interni)**

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli Artt.13 e 14 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative della Provincia.
2. La determinazione del Dirigente del Servizio con la quale viene precisamente indicato il Funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente Art.16.
3. Il Dirigente promuove ogni forma di collaborazione tra gli uffici, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
4. Per le specifiche discipline di cui al presente Articolo, il Segretario Generale assicura il coordinamento tra i Funzionari che, ancorché appartenenti ad altri Settori o Funzionari, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

##### **Art. 18**

##### **(Incarichi esterni)**

1. Il Presidente della Provincia, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente Articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentano di aver già effettuato o collaborato a progettazioni di opere analoghe a quello oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questa Amministrazione Provinciale.
4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente Articolo l'incarico è formalizzato da apposito disciplinare d'incarico nei termini di cui al successivo Articolo 20.
5. Il Presidente della Provincia, per progetti di particolare rilevanza artistica o architettonica, o per particolari esigenze, affida gli incarichi di progettazione a seguito di apposita procedura concorsuale.
6. Il Presidente della Provincia per obiettivi determinati e con convenzione a termine può altresì affidare a collaboratori esterni incarichi di consulenza ed incarichi ad alto contenuto professionale.

##### **Art. 19**

##### **(Incarichi esterni per progettazioni speciali)**

1. La Provincia può motivatamente, allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. La Provincia può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche Tecnici di altri Enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La determinazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli

Componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche Amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

**CAPO IV**  
**Disciplinari di incarico**

**Art. 20**

**(Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni)**

1. La presente disciplina è a contenuto generale, nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di disciplinare di incarico previste e prevedibili.
2. In particolare, nel disciplinare d'incarico devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste dall'Art.16:
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
  - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
  - d) l'esplicita riserva da parte della Provincia committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano etc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
  - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
  - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
  - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
  - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia degli studi, dei progetti e degli elaborati;
  - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale;
  - l) eventuali penali in casi di inadempienza sotto il profilo qualitativo.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata di comune accordo tra le parti o dall'offerta presentata in sede di gara tenendo conto delle norme vigenti al momento dell'incarico.

**Titolo IV**

**LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

**CAPO I**

**Approvazione del progetto  
ed autorizzazione a contrattare**

**Art. 21**

**(La determinazione a contrattare)**

1. La stipulazione dei contratti dev'essere preceduta da apposita determinazione del dirigente responsabile del procedimento di spesa.
2. Sono elementi necessari da prevedere nella determinazione, oltre al fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la forma e la clausole ritenute essenziali nonché:
  - l'espressa approvazione dell'intervento e della spesa che lo stesso comporta con relativo quadro economico;
  - la prenotazione di spesa sul pertinente Capitolo di Bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. Amministrazioni

**Capo II**

**Forme di contrattazione**

**Art. 22**

**(Scelta del contraente)**

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi

dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive U.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni Impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle Imprese invitate dalle Amministrazioni aggiudicatrici; per gli appalti di opere pubbliche sono invitate tutte le Imprese idonee che ne hanno fatto domanda;
- c) procedure negoziali in cui le Amministrazioni aggiudicatrici consultano le Imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
- d) concorso di progettazione: la Provincia sceglie un piano o un progetto selezionato da una Commissione Giudicatrice in base ad una gara.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente Regolamento:

- a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione Provinciale indice in appalto;
- b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione Provinciale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione;
- c) invito alla gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione Provinciale invita formalmente le Imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'Art.13 della Legge 26 aprile 1983, n.131 e dell'art.4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

### **Capo III**

#### **I pubblici incanti od asta pubblica**

##### **Art. 23**

##### **(Il procedimento)**

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) pubblicazione del bando (o avviso) di gara;
- b) effettuazione dell'incanto e aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- c) eventuale adozione da parte del Dirigente della determinazione di correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, di decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto sulla base delle norme di legge in vigore, della determinazione a contrattare e degli elementi tecnici desunti da atti approvati dal competente organo provinciale. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in

forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Dirigente del Servizio di competenza e redatto avvalendosi del personale interno al Servizio di competenza.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle Direttive U.E. per gli appalti assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali e regionali per gli appalti assoggettati a queste ultime.

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella determinazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che i Dirigenti dei Settori interessati provvedono ad attuare oltre a quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

#### **Art. 24 (I metodi)**

1. L'asta pubblica viene effettuata normalmente per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

2. Per le gare relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore). Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.

#### **Art. 25 (L'asta)**

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora con il metodo stabiliti nel bando.

2. Le offerte devono essere consegnate a mano o spedite mediante raccomandata postale A.R. indirizzata alla Provincia e devono pervenire all'Ufficio Protocollo entro il giorno non festivo precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, applicando il metodo stabilito dal bando, aggiudica definitivamente l'appalto o il bene oggetto della gara all'Impresa vincitrice.

3. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalia tra le offerte, ed il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle Imprese le relative giustificazioni, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto o il bene oggetto della gara. Provvede all'aggiudicazione definitiva previo accertamento della congruità delle giustificazioni fornite. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva.

### **Capo IV La licitazione privata**

#### **Art. 26 (Il procedimento)**

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le Imprese che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dalla Provincia.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare che approva il metodo di gara;
- b) pubblicazione del bando di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione ed eventuale prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissioni ed esclusione dell'offerta, aggiudicazione provvisoria o definitiva;



g) correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione, annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

#### **Art. 27**

##### **Il bando di gara**

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza delle norme di legge in vigore.
2. Il bando di gara, predisposto dall'ufficio contratti su proposta tecnica del personale del servizio interessato, è firmato dal Dirigente del Servizio competente.
3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
4. Il Dirigente, con la determinazione a contrarre, può disporre altresì di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione.
5. Le spese di pubblicazione sono a carico della Provincia. Il Dirigente del Servizio competente con propria determinazione assume l'impegno e liquida le relative fatture avvalendosi del personale interno al Servizio.

#### **Art. 28**

##### **(Domande di partecipazione)**

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le Imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in carta in bolla di valore competente;
  - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta in modo olografo dal Rappresentante Legale dell'Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
  - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola alla Provincia - Ufficio Archivio oppure consegnata a mano- recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara ed essa deve pervenire all'Ufficio Archivio della Provincia entro il termine indicato dal bando.

#### **Art. 29**

##### **(La eventuale prequalificazione dei concorrenti)**

1. La eventuale prequalificazione delle Imprese da invitare alle gare di appalto è effettuata dalla Commissione di gara.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono ammesse alla gara con atto del Dirigente del Servizio competente per materia.

#### **Art. 30**

##### **(L'invito alla licitazione privata)**

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a cura dell'Ufficio Contratti, simultaneamente, a tutte le Imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.

2. Entro l'ora fissata dal bando di gara, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire alla Provincia - Ufficio Archivio - a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza dello stesso non potranno essere ammesse alla gara.

3. La lettera di invito contiene le prescrizioni del bando, specifica le cause di nullità dell'offerta e contiene le ulteriori informazioni utili per la conoscenza delle condizioni contrattuali.

#### **Art. 31**

##### **(Rilascio copie documenti tecnici)**

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai Rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato. Viene rilasciata altresì, per l'appalto di lavori, una attestazione di avvenuta visione del progetto e del luogo di esecuzione.

#### **Art. 32**

##### **(Le Associazioni temporanee d'Impresa ed i Consorzi)**

1. L'Associazione temporanea d'Impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole Imprese, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nel bando di gara deve essere espressamente indicato che le Imprese sono ammesse a partecipare alle gare,

oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in Consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte, Imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto delle mandanti, nonché Consorzi di Cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422 e dal R.D. 12 febbraio 1991, n.278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa Impresa possa partecipare ad una gara contemporaneamente quale Impresa singola o consorziata e quale membro di Associazione temporanea o di Consorzio, né essa parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dell'Impresa stessa e dal raggruppamento o dei raggruppamenti o del Consorzio di cui l'Impresa fa parte.

#### **Art. 33**

##### **L'offerta**

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dal bando di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in forma scritta e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in competente bollo;

b) sottoscritta personalmente dal titolare dell'Impresa offerente o, nel caso si tratti di Società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o da persona legalmente autorizzata a provvedere in vece loro;

c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi della chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

#### **Art. 34**

##### **(Modalità per l'invio delle offerte)**

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della Ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

#### **Art. 35**

##### **(Tornate di gara)**

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'Impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'Impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.
3. Di detta circostanza deve essere resa dichiarazione esplicita in tutte le gare cui l'Impresa partecipa omettendo la documentazione.

#### **Art. 36**

##### **(I metodi di gara)**

1. Le licitazioni private sono effettuate normalmente con i metodi e le procedure previste dalle norme di legge in vigore.
2. Per le licitazioni private relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore).
3. Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.
4. Per l'aggiudicazione delle concessioni di costruzione e gestione si segue il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 37**

##### **(Le modalità della gara)**

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede provinciale, aperto ai Rappresentanti o incaricati delle Imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri Componenti della Commissione, dichiara aperta la licitazione. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara.
3. Il Presidente procede all'apertura dei plichi limitatamente alle offerte ammesse, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta.
4. In caso di omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, che secondo quanto prescritto nel predetto invito comportino l'esclusione del concorrente, queste

vengono immediatamente rese note ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'Impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate, facendo constare a verbale la decisione definitiva o se necessario, esaminate previa sospensione della gara, in momenti o giorni predeterminati dal Presidente.

5. Le buste contenenti le offerte delle Imprese non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le Imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, aggiudica definitivamente l'appalto all'Impresa vincitrice. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalia tra le offerte e il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle Imprese le relative giustificazioni, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto.

Provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito della congruità delle giustificazioni fornite.

#### **Art. 38**

##### **(Comunicazione all'Impresa aggiudicataria)**

1. L'Ufficio Contratti comunica l'aggiudicazione definitiva determinata dal Dirigente del Servizio competente dell'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide.

2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

#### **Art. 39**

##### **(La pubblicazione dell'esito delle gare)**

1. Il Dirigente del Servizio cura la pubblicazione della gara stessa, con l'elenco delle Imprese partecipanti e l'indicazione delle relative offerte, nonché l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria.

2. Prima di stipulare il contratto il Dirigente del Servizio provvede alla pubblicazione dell'elenco delle Imprese invitate alla gara, di quelle partecipanti nonché dell'Impresa vincitrice indicando il sistema di aggiudicazione adottato. La pubblicazione viene effettuata all'Albo Pretorio della Provincia, nonché su altre fonti di informazione, se e nei modi previsti dalla legge.

#### **Art. 40**

##### **(Norme di garanzia)**

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2. I motivi di nullità sono espressamente indicati nell'invito di gara.

#### **Capo V**

##### **L'appalto-concorso di opere pubbliche**

#### **Art. 41**

##### **Il procedimento**

1. L'appalto-concorso è una gara a procedura ristretta nella quale l'Impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione giudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni ed i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.

2. Si fa luogo ad appalto-concorso di opere pubbliche nei casi previsti dalla legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 42**

##### **(Bando, avviso ed invito alla gara)**

1. Per in bando, avviso ed invito alla gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti alla gara, si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto-concorso.
2. Le Imprese partecipanti, in base alla richiesta formulata dalla Provincia, compilano il progetto e specificano le condizioni e i prezzi in relazione ai quali sono disposte ad eseguire la prestazione.
3. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. La Provincia acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà della Provincia soltanto con il consenso di quest'ultima.

## **Capo VI**

### **Forniture di beni e servizi**

#### **Art. 43**

##### **(Determinazione)**

1. L'espletamento dell'appalto per la fornitura di beni e servizi deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare del Dirigente indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, l'importo e l'impegno della spesa.

#### **Art. 44**

##### **(Forniture di beni e servizi)**

1. Le forniture di beni e servizi vengono appaltate con i metodi del massimo ribasso o dell'offerta prezzi, o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo comma 6.
2. Alla redazione delle perizie, Capitolati o Disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli Uffici Provinciali competenti per materia.
3. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dal Servizio Economato nelle materie previste dal Regolamento Economico e dagli altri Uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
4. Salvo quanto previsto dal Regolamento dei lavori, provviste ed esercizi in economia, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature di importo superiore a 250 milioni di lire (129.115 euro), IVA esclusa, che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione provinciale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del Funzionario responsabile, di norma 30 giorni prima dell'inizio del semestre.
5. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature di importo superiore a 250 milioni di lire (129.114,22 euro), IVA esclusa, che per loro specificità non rientrano nell'ordinaria competenza del Servizio Economato stabilita dall'apposito Regolamento, le perizie, Capitolati, e Disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal Funzionario responsabile, con la relativa proposta di determinazione.
6. Per le forniture di beni che sono stati prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente per materia redige il Capitolato d'onere precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, l'equivalenza delle prestazioni. Si può ricorrere alla precisazione di marche e/o modelli esclusivamente nel caso in cui il non ricorso alla specifica fornitura sia di pregiudizio alla funzionalità

del sistema che deve essere integrato e/o qualora sia comprovata l'assoluta incompatibilità di carattere tecnico tra le attrezzature già in dotazione ed un qualunque altro prodotto diverso. Nel Capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta al Dirigente/Funziario del Servizio per l'ulteriore corso.

#### **Art. 45**

##### **(Bando di gara per le acquisizioni di beni e servizi)**

1. Il sistema e il metodo di gara dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso, per le forniture di beni e servizi, sono previsti dalla determinazione di cui all'Art. 45.
2. Per le forniture di beni e servizi di cui al comma 1, qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante:
  - a) fino a 100.000 euro - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio ed invio alle Associazioni di Categoria;
  - b) oltre 100.000 euro e fino a 200.000 euro - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio, invio alle Associazioni di Categoria, pubblicazione per estratto sul BUR;
  - c) oltre 200.000 euro - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio, Bollettini Regionali, se esistenti, G.U., Gazzetta Ufficiale Unione Europea, inserzione su 2 quotidiani di cui 1 avente particolare diffusione nella Regione.
3. Per la pubblicità dell'avviso dell'esito di gara si provvede attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio. Le modalità delle pubblicazioni saranno contenute nel bando di gara.

#### **Art. 46**

##### **(L'invito alla gara)**

1. Per i pubblici incanti, licitazioni private e appalti-concorso per la fornitura di beni e servizi il cui importo rientri nella soglia comunitaria, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria. I termini si intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione dell'eventuale lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
2. Per i pubblici incanti per le licitazioni private e per gli appalti-concorso relativi a forniture di beni e servizi per importi non rientranti nella soglia comunitaria, i termini saranno calcolati in conformità a quanto previsto dalla norma di legge in vigore per le licitazioni private per appalti di opere pubbliche.

#### **Art. 47**

##### **Procedure di prequalificazione e di gara**

1. Per le eventuali procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste dalla normativa comunitaria.
2. Per le forniture di valore rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dalla normativa comunitaria. Per le forniture di valore non rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dagli Articoli precedenti in materia di forniture e, in difetto di disposizioni specifiche, si applicano le procedure di gara stabilite dagli Articoli precedenti riferiti alle opere pubbliche.

#### **Capo VII**

##### **La concessione**

#### **Art. 48**

##### **(La concessione di sola costruzione)**

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

#### **Art. 49**

##### **(La concessione di costruzione ed esercizio)**

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio la Provincia concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad un Capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio, e in base ad uno schema di Convenzione, allegati agli inviti. Il bando di gara è redatto in conformità alle norme di legge in vigore. La relativa determinazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel Capitolato-programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra la Provincia ed il concessionario che sono, di norma, stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) può essere previsto che la Provincia non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il Capitolato determina l'importo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, la Provincia assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato;
  - b) la Provincia autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine di utile. La Provincia si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui la Provincia corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
  - a) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
  - b) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
  - c) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia;
  - d) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal Capitolato-programma;
  - e) rimborsa alla Provincia le spese per la progettazione.
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce alla Provincia l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
6. In caso di affidamento della gestione del servizio mediante concessione, previo espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, è previsto di norma il diritto di opzione, a parità di condizioni, a favore dell'Impresa che ha gestito in precedenza il servizio, purché la stessa partecipi alla gara.

#### **Art. 50**

##### **(La concessione di servizi)**

1. La concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni della Provincia concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle

opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di Società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

## **Capo VIII**

### **La trattativa privata**

#### **Art. 51**

#### **(La trattativa privata)**

1. La Provincia procede alla scelta del contraente a trattativa privata nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza imperiosa dei lavori, acquisti o forniture di beni e servizi sia tale da consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata; le ragioni dell'urgenza, dovute ad eventi imprevedibili da parte dell'Amministrazione, non devono essere amputabili all'Amministrazione stessa;
- c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di "procedure negoziate" per appalti di opere pubbliche;
- d) ricorra, per le forniture di beni e servizi, una delle condizioni previste dalle normative comunitarie in materia di "procedure negoziate" per appalti di forniture di beni ed appalti di servizi;
- e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni previste dalle norme di legge in vigore;
- f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, qualora sia comprovato il non reperimento sul mercato, fra più fornitori, di prodotti dalla caratteristiche o prestazioni equivalenti e/o compatibili con quelli in dotazione;
- g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti quali risultano elencate e disciplinate nell'apposito Regolamento di economato nonchè per forniture di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia e così come previsti dal relativo Regolamento;
- h) quando la spesa rientra nei limiti di cui all'Art. 53 e con le modalità di cui all'Articolo stesso;
- i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;
- l) provviste urgenti da farsi a rischio degli appaltatori in caso di inadempienza o rescissione di contratto o per assicurare il compimento nei termini previsti di forniture e provviste e servizi urgenti;
- m) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico della prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori ed il loro valore non superi il 20% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
- n) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzioni di lavori che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesto, nonchè gli acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura o le caratteristiche dei servizi dei beni o dei lavori non permettano il ricorso alla pubblica gara;
- o) si tratti di acquisto, di permuta, di locazione passiva di immobili da destinare ad esigenze di servizio.

2. La determinazione che dispone preventivamente la trattativa privata - salvo il caso di lavori di somma urgenza ed i casi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 per quanto attiene alle attribuzioni dei Dirigenti - deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, sia sotto il profilo della convenienza.



3. La determinazione dirigenziale che conclude la fase di negoziazione dà atto della procedura seguita, facendo esplicito riferimento all'attestazione di congruità del prezzo da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio competente per materia.

#### **Art. 52**

##### **(Le gare informali)**

1. La trattativa privata mediante gara informale (o ufficiosa) viene espletata nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare, dell'Art.41 del R.D. 23.05.1924, n.827, nei seguenti casi: interpellando almeno 5 Ditte (salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità) per gli appalti di forniture di beni e servizi e almeno quindici (salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità) per gli appalti di lavori pubblici, senza preliminare deliberazione

a contrattare, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, senza necessità di domanda di invito e di norma senza necessità di presentazione della documentazione di rito necessaria per la partecipazione alle gare formali (o ufficiali), al fine di rispettare i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che regolano l'attività amministrativa:

a) quando abbiano per oggetto lavori pubblici urgenti, di beni o servizi di importo non superiore a 200 milioni (IVA esclusa) a condizione che nell'anno in corso non siano stati aggiudicati allo stesso contraente lavori aventi all'oggetto prestazioni identiche o complementari, che, sommati tra loro, superino la predetta somma;

b) quando abbiano per oggetto forniture urgenti di beni o servizi di importo non superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

I suddetti lavori sono suscettibili di variazione da deliberarsi con apposito atto.

2. L'esame delle offerte o dei progetti viene effettuata dal Dirigente del Servizio o Responsabile della struttura coadiuvato da due impiegati dello stesso. Può essere richiesto alle Ditte offerenti di specificare meglio la propria offerta, o di confermarla qualora siano scaduti i termini di validità dell'offerta stessa. Si può ripetere l'esperimento di gara estendendo l'invito a altre Ditte, anche quando siano pervenute offerte valide, nel caso vi sia motivo di ritenere che potrebbero essere conseguiti prezzi o condizioni più vantaggiosi. Per il predetto motivo si può anche far luogo a gara di miglioria da espletarsi con le stesse formalità e modalità. Si fa comunque luogo a gara di miglioria fra le Ditte che abbiano presentato l'offerta migliore uguale. Nel caso sia stata appaltata una precedente fornitura mediante gara informale, si può affidare per una sola volta l'ulteriore analoga fornitura alla stessa Ditta aggiudicataria del precedente appalto previo miglioramento della sua offerta.

3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato dopo che siano trascorsi almeno 15 gg. dalla spedizione della lettera d'invito, salvo i casi di motivata urgenza.

4. L'invito alla gara informale viene diramato a tutte le Ditte contemporaneamente.

5. Qualora si proceda all'aggiudicazione mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, l'Amministrazione, in sede di aggiudicazione, esclude per un periodo di 6 mesi le Ditte che, invitate alla gara stessa, rispondano dichiarando l'impossibilità a partecipare; per un periodo di 6 mesi le Ditte che invitate alla gara stessa non rispondano.

#### **Titolo V**

### **IL CONTRATTO**

#### **Capo I**

#### **Atti preliminari**

#### **Art. 53**

##### **(Documentazione antimafia)**

1. La Provincia è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto d'appalto per importi stabiliti dalla normativa vigente nella materia suddetta la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia.

2. Per la stipulazione di contratto d'appalto urgenti, per importi non rientranti nella soglia U.E., la certificazione antimafia è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione".

3. La Provincia è tenuta ad acquisire la prescritta dichiarazione sulla composizione societaria, prima di stipulare con Società di capitale, Cooperative o Consorzi di Cooperative, contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

#### **Art. 54**

##### **(Deposito spese contrattuali)**

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economo Provinciale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

#### **Art. 55**

##### **(Cauzione)**

1. Per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici è richiesta, come stabilito dalla Legge, la prestazione della cauzione provvisoria pari al 2%. Per la partecipazione a pubblici incanti, licitazioni private e appalti-concorso relativi a forniture di beni e servizi la misura della cauzione provvisoria è, di regola, pari ad un trentesimo dell'importo netto

dell'appalto; per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative la cauzione provvisoria è, di regola, pari all'1% sui primi 6 milioni e allo 0,50% sulla restante somma.

2. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso la Provincia, sono tenuti a prestare cauzione definitiva in numerario od in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.

3. La misura della cauzione definitiva è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal Capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti. Per appalti di opere pubbliche, si fa riferimento a quanto esplicitamente previsto dall'rt. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere Provinciale, secondo le norme del Regolamento di contabilità. Il Tesoriere può anche accettare il versamento mediante deposito di libretti bancari al portatore.

5. Fatta eccezione per gli appalti di opere pubbliche, è ammesso, in sostituzione della cauzione definitiva prestata

nelle forme di cui al presente Articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Appartiene al Dirigente competente per materia lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art. 56**

##### **(Contratti a trattativa privata)**

1. I contratti di appalto preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:

a) per mezzo di scrittura privata anche nella forma della sottoscrizione ad opera dell'appaltatore della deliberazione di affidamento dell'appalto previa annotazione a margine della certificazione antimafia. La deliberazione deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: "La presente delibera assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata". Tale scrittura verrà repertoriata, registrata e su di essa saranno liquidati i diritti di segreteria;

- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
  - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con Ditte commerciali;
  - d) per mezzo di obbligazione stesa in calce al Capitolato.
2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa anche quando:
- a) si tratta di locazioni, sia attive che passive, o di altri beni demaniali e di comodati;
  - b) oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

#### **Art. 57**

##### **(Stipulazione dei contratti)**

1. La rappresentanza esterna della Provincia, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata alla competenza dei Dirigenti di Servizio.
2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da gare provvede il Dirigente del Servizio che ha presieduto la relativa Commissione di gara o, nel caso di sua assenza od impedimento, chi legalmente lo sostituisce.
3. Nei contratti stipulati in qualsiasi forma sono riportati gli estremi della deliberazione o della determinazione dirigenziale di cui sono esecuzione.

#### **Art. 59**

##### **(L'Ufficiale rogante)**

1. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce roga i contratti e riceve gli atti di cui all'Art.17 comma 68 lettera b) Legge 127/97.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo dell'Ufficio Contratti, il repertorio di contratti soggetti a registrazione in termine fisso, se dovuta, e gli originali dei suddetti contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. I contratti vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario Generale in tutti i casi previsti dalla legge e, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) contratti stipulati in forma pubblica amministrativa dal Segretario e dal Vice Segretario Generale;
  - b) contratti predisposti dagli Uffici Provinciali stipulati mediante scrittura privata;
  - c) contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore;
  - d) conferimento di incarico professionale;
  - e) Convenzioni aventi ad oggetto erogazione di contributi che comportino un rapporto contrattuale a carattere sinallagmatico.
5. Non vengono iscritti a repertorio i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, i contratti di fornitura che seguono a trattativa privata per piccole provviste a pronta consegna, le mere erogazioni di contributi ed i contratti che per ragioni di urgenza o altri eccezionali motivi trovino completa esecuzione anticipatamente alla stipula.
7. Le Convenzioni con altri Enti Pubblici vengono iscritte a repertorio quando attengano a rapporti di natura privatistica.

#### **Art. 59**

##### **(I diritti di segreteria)**

1. I contratti, comprese le scritture private, della Provincia sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti tramite repertorio di cui al 1° comma del presente Articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio Contratti.

4. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia Nazionale Autonoma per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 60**

##### **(L'imposta di bollo)**

1. I contratti della Provincia sono assoggettati all'imposta di bollo. L'imposta di bollo può essere assolta anche in modo virtuale.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle Cooperative con capitale versato non superiore a Lire 50.000.000 e dei Consorzi di Cooperative con capitale non superiore a Lire 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

#### **Art. 61**

##### **(La registrazione)**

1. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata sono assoggettati a registrazione che deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

2. Si può soprassedere alla registrazione dei contratti o delle scritture private. In tale caso i suddetti devono riportare l'indicazione della disposizione di legge che ne consente la registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 62**

##### **(L'interpretazione dei contratti)**

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli Artt.1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'Art.1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'Art.1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei Capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

#### **Art. 63**

##### **(Esclusione dalla contrattazione)**

1. Sono esclusi da ogni forma di contrattazione con la Provincia:

a) i soggetti che, nell'esecuzione di precedenti contratti con la Provincia stessa ovvero con altri Enti Pubblici, siano risultati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.

b) i soggetti che, dall'esame della documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal bando di gara e coloro che risultino cancellati dall'anagrafe dei fornitori ed appaltatori.

c) i soggetti la cui domanda di partecipazione pervenga oltre i termini fissati dal bando.

2. Non sono ammessi alla contrattazione in qualsiasi forma si svolga, i concorrenti indicati dall'Art.18 del Decreto Lgs.19.12.1991, n.406. Se le vicende, ivi previste, si verificano durante la fase di contrattazione quest'ultima si estingue in seguito ad apposita comunicazione del Dirigente competente per materia.

3. Spetta in ogni caso al Dirigente competente per materia adottare motivata determinazione di esclusione delle Imprese interessate.

4. La decisione di non ammissione alla gara con le relative motivazioni deve essere comunicata alle Imprese escluse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro 10 giorni

dall'adozione del provvedimento di cui ai commi precedenti, indicando l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

**Titolo VI**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**  
**DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE**

**Art. 64**

**(Divieto di cessione del contratto)**

1. Le Imprese, le Associazioni ed i Consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Art. 65**

**(Alienazione di beni immobili)**

1. Per l'alienazione di beni immobili l'Ente fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Art.12 della Legge del 15.05.1997, n.127 e al Regolamento interno all'Ente ad esso relativo.
2. Può farsi ricorso alla alienazione a trattativa privata quando si dimostra vantaggioso per l'Ente interpellare soggetti che presentano particolari garanzie di solidità finanziaria. L'Ente si riserva la facoltà di indire una gara informale per l'acquisizione di più offerte, dal confronto delle quali trarrà utili indicazioni al fine di operare la scelta ritenuta nel complesso più vantaggiosa.

**Titolo VII**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 66**

**La normativa U.E.**

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete ai Dirigenti responsabili per materia raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.
4. A tutela degli aspetti connessi con la pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa il Difensore Civico, qualora lo ritenesse necessario, può assistere alle sedute delle Commissioni previste nel presente Regolamento senza diritto al voto ed ha facoltà di riferire in merito agli organi politici della Provincia.

**Art. 67**

**Entrata in vigore**

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti Provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15 giorno dopo la pubblicazione all'Albo, da effettuarsi dopo l'avvenuta esecutività della delibera.